



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 1 DEL 16/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE SULLA VIA FRANCESCATA IN TERRITORIO DI JESOLO E DELL'ACCESSO AL PERIMETRO DI SICUREZZA DELL'AREA DI INERTIZZAZIONE SITA IN TERRITORIO DI S. DONÀ DI PIAVE, LOC. CAPOSILE, COORDINATE 45° 34' 15" N 12° 34' 50,8" E.

POLIZIA LOCALE E MESSI

IL SINDACO

Premesso che il rinvenimento di ordigni bellici nel territorio del comune di San Dona' di Piave e Jesolo ha reso necessario l'intervento della Prefettura di Venezia — Ufficio Territoriale del Governo, la quale con Ordinanza prot. 0010296 del 11/02/2021 ha reso note le modalità di intervento per la bonifica dei succitati ordigni bellici;

Visto che la Prefettura di Venezia, sentiti i pareri degli Enti interessati a vario titolo alle operazioni di bonifica e con il criterio di ridurre al minimo i disagi anche per la popolazione, ha stabilito che le operazioni di bonifica avranno luogo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nelle date 23 e 24 febbraio 2021;

Visto che per la data del 23 febbraio 2021 dalle ore 09:00 e seguenti, dovrà essere prelevato da personale militare un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto sulla locale Via Trinchet 4/B per il trasporto sino al sito di inertizzazione;

Visto che l'intervento di bonifica avrà luogo nel sito di inertizzazione individuato dalle competenti autorità in territorio di S. Donà di Piave, loc. Caposile, coordinate 45° 34' 15" N 12° 34' 50,8" E.

Considerato che per le operazioni di inertizzazione è stata richiesta una zona di sicurezza avente un raggio di mt. 800 dall'area di intervento indicata dalle coordinate sopra citate;

Preso atto che il sito di intervento dista oltre 800 mt dal confine con il territorio del Comune di Jesolo, e che comunque detto confine è individuato nella Via Francescata;

Considerate le prescrizioni impartite dalla Prefettura di Venezia — Ufficio Territoriale del Governo, con Ordinanza prot. 0010296 del 11/02/2021;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;

Visto l'art. 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- che nei giorni 23 e 24 febbraio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e comunque sino al termine delle operazioni di bonifica in premessa citate, sulla Via Francescata, nel tratto di competenza del comune di Jesolo la circolazione di tutti i veicoli e dei pedoni venga sospesa;

- che nei giorni 23 e 24 febbraio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e comunque sino al termine delle operazioni di bonifica in premessa citate, il divieto di accedere al territorio di San Donà di Piave, loc. Caposile, nel raggio degli 800 mt. dal punto coordinate 45° 34' 15'' N 12° 34' 50,8' E, sia attraverso aree rurali, agricole, campi, strade o ogni altro percorso praticabile, canali compresi.

- che potranno accedere all'area di Via Francescata, negli orari e giornate sopra indicati, solo gli aventi diritto anche secondo le disposizioni eventualmente impartite dal personale di Polizia presente a presidio dell'area.

- che negli orari in cui avverrà il transito del convoglio militare per le operazioni di prelievo e trasporto degli ordigni, la Polizia Locale di Jesolo sia deputata ad agevolare il transito dei mezzi coinvolti favorendo la circolazione del convoglio in sicurezza per la pubblica incolumità;

Derogano alle disposizioni gli operatori ed i veicoli di polizia incaricati della sorveglianza nella zona interdetta ed i mezzi di soccorso.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) ed art. 650 C.P. salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92. Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato: - ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; - in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia e delle Forze dell'Ordine di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.